

CONSULTAZIONE ART DELIBERA 49/2026
“Revisione delle misure di regolazione approvate con la delibera n. 70/2014”

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MERCITALIA RAIL S.R.L.

Revisione delle misure di regolazione approvate con la delibera n. 70/2014 – Osservazioni di Mercitalia Rail S.r.l. (*)			
Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
8.2	<i>“In sede di allocazione di capacità quadro, il limite complessivo di capacità allocabile con la totalità degli AQ, per tratta ferroviaria e fascia oraria, è posto inferiore o pari al 70% della capacità commerciale disponibile. Per le reti regionali il limite complessivo di capacità allocabile con la totalità degli AQ, per tratta ferroviaria e fascia oraria, è posto inferiore o pari al 50%.”</i>		Il limite complessivo di capacità assegnabile con AQ risulta troppo restrittivo. La riduzione del limite complessivo di capacità allocabile con accordi quadro dall'85% al 70% appare particolarmente significativa e non risulta accompagnata da una specifica motivazione circa l'adeguatezza della nuova soglia. Una contrazione di quindici punti percentuali incide in modo rilevante sull'ambito di utilizzo degli accordi quadro, senza che sia chiarito se tale riduzione sia effettivamente necessaria su tutte le tratte e fasce orarie. Si propone pertanto di rivalutare l'entità della soglia, anche alla luce dei livelli effettivi di saturazione delle tratte e delle fasce orarie interessate. A tal fine, il GI dovrebbe rendere conoscibili gli elementi relativi al grado di utilizzo dell'infrastruttura posti a fondamento dell'applicazione del limite.
9.1.	<i>“In caso di conflitti tra richieste in sede di allocazione annuale, il limite massimo di capacità annuale assegnabile per tratta ferroviaria e fascia oraria, ivi compresa la capacità quadro già assegnata, al singolo richiedente capacità per segmento di trasporto è pari al 30% della capacità disponibile.”</i>	Si propone la seguente riformulazione: <i>“In caso di conflitti tra richieste in sede di allocazione annuale, il limite massimo di capacità annuale assegnabile per tratta ferroviaria e fascia oraria, ivi compresa la capacità quadro già assegnata, al singolo richiedente capacità per segmento di trasporto è pari al 30% della capacità disponibile.”</i>	Con riferimento alla misura 9.1, si osserva che l'applicazione rigida del limite del 30% per singolo richiedente può non risultare pienamente coerente con l'obiettivo di uso efficiente della capacità nelle situazioni in cui non emergano effettive esigenze di coordinamento tra richieste. In tali contesti, una soglia fissa può incidere negativamente sulla continuità e sulla stabilità dei servizi, senza apportare un corrispondente beneficio sotto il profilo allocativo. Appare pertanto opportuno rafforzare le procedure di coordinamento tra richieste, affinché l'eventuale superamento delle criticità allocative avvenga prioritariamente attraverso soluzioni operative condivise, e non mediante la sola applicazione automatica di limiti quantitativi. Tale criticità risulta accentuata dalla previsione secondo cui il limite del 30% debba essere calcolato includendo anche la capacità quadro già assegnata. La capacità quadro risponde a esigenze di programmazione stabile e pluriennale dei servizi e non dovrebbe quindi essere conteggiata nel limite previsto per l'allocazione annuale. Diversamente, il richiedente che abbia già capacità quadro assegnata rischierebbe di vedere ridotta la possibilità di ottenere ulteriore capacità annuale, anche in presenza di servizi già programmati o concretamente richiesti e di capacità ancora disponibile.

(*) Si intendono integralmente richiamate le osservazioni presentate dall'associazione Fermerci, cui MIR aderisce.